



*Prefettura di Foggia*  
*Ufficio territoriale del Governo*



## PROTOCOLLO D'INTESA

tra

**LA PREFETTURA DI FOGGIA**

**E**

**LE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA DEI GESTORI DI DISCOTECHE E  
DEI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITA' DI  
INTRATTENIMENTO E SPETTACOLO**

**VISTO** l'Accordo Quadro nazionale sottoscritto in data 21 giugno 2016 tra il Ministero dell'Interno ed i rappresentanti delle organizzazioni dei gestori di discoteche e dei servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo;

**VISTA** la circolare del Ministero dell'Interno – Gabinetto, prot. n. 11019/1(1) Uff. II – Ord. Sic. Pub. del 24 giugno 2016;

**CONSIDERATO** che il citato Accordo Quadro nazionale auspica la definizione, in ambito locale, tra i Prefetti e le rappresentanze locali delle stesse organizzazioni di categoria – entrambi di seguito indicati come Parti – di protocolli di intesa territoriali tesi a regolamentare i comportamenti tanto dei gestori e del personale comunque impiegato nel settore, che degli avventori, anche attraverso una maggiore conoscenza e rispetto delle norme a tutela della sicurezza e della tranquillità pubblica;

**RITENUTA** la necessità di redigere, in attuazione del citato Accordo, un apposito Protocollo di intesa locale che, in relazione alle specifiche peculiarità del territorio, regolamenti i reciproci impegni delle Parti, con l'obiettivo di incrementare i livelli di sicurezza all'interno ed in prossimità dei locali di pubblico intrattenimento;

**CONSIDERATO**, altresì, che sulla base del succitato Accordo Quadro, tali protocolli locali saranno aperti all'adesione dei gestori di discoteche e di locali di pubblico intrattenimento danzante e degli operatori del settore preposti a servizi di sicurezza dei locali stessi, che con l'adesione assumeranno gli impegni previsti;

### **TANTO PREMESSO**

le Parti concordano sull'opportunità:

- di individuare nuove e più incisive iniziative volte, da un lato, a favorire una sempre più diffusa cultura della legalità, soprattutto nelle giovani generazioni che



costituiscono la parte preponderante dei frequentatori di discoteche e comunque dei locali di pubblico trattenimento danzante e, dall'altro, ad incrementare i livelli di sicurezza all'interno ed in prossimità di tali esercizi, nel quadro di aggiornate strategie di prevenzione di eventi illegali o pericolosi, con particolare attenzione al contrasto di ogni forma di violenza, dell'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché dell'abuso dell'alcol;

- di perseguire detti obiettivi con il coinvolgimento diretto degli imprenditori del settore del trattenimento danzante, promuovendo e sviluppando forme avanzate di collaborazione tra le imprese e le Forze dell'ordine, nel contempo assicurando una migliore espressione della libertà di iniziativa economica degli operatori del settore ed il sereno esercizio della medesima;
  - di individuare e definire, a questi fini, schemi di prassi e comportamenti virtuosi da proporre agli operatori del settore, che tengano conto delle particolari esigenze e problematiche proprie della realtà provinciale;
  - di incentivare dette buone prassi, nonché forme di attiva collaborazione con le Forze dell'ordine, anche attraverso meccanismi premiali a favore delle imprese che le facciano proprie;
  - di far sì che le Organizzazioni firmatarie del presente protocollo svolgano un'azione intesa a sensibilizzare, sollecitare e favorire il coinvolgimento attivo delle aziende associate nelle iniziative di cui ai punti precedenti in ambito locale, in collaborazione con la Prefettura e con le Forze dell'ordine territorialmente competenti;
  - che tali accordi vengano poi aperti all'adesione dei singoli esercenti ed operatori nei modi e nelle forme concordate;
- 
- 
- 
- 

### **DATO ATTO**

- che nel perseguimento delle finalità anzidette e del comune obiettivo di garantire una crescente cultura della legalità un ruolo fondamentale vada riconosciuto anche al contrasto delle forme di organizzazione illegale degli spettacoli e trattenimento, spesso
- 
- 



riscontrabili anche presso soggetti sedicenti *no profit*, ma privi dei requisiti di legge oppure attraverso attività occasionali elusive del regime autorizzatorio previsto dalla legge, comunque realizzando forme di concorrenza sleale penalizzanti per le imprese autorizzate e tali, inoltre, da esporre i frequentatori e gli stessi operatori a rischi per la loro incolumità;

- che tra il Ministero dell'Interno e talune delle organizzazioni firmatarie del citato Accordo già in passato sono state adottate in cooperazione iniziative per il contrasto delle illegalità e dell'abusivismo nel settore dei trattenimenti danzanti, e per il perseguimento di finalità dissuasive di comportamenti a rischio correlati al consumo di sostanze stupefacenti e psicotrope e di alcol, nonché a condotte pericolose e violente, individuali e di gruppo, che mettono a rischio la sicurezza pubblica e che spesso minano anche il tranquillo svolgersi delle iniziative delle imprese del trattenimento notturno;
- 

sottoscrivono il seguente




### **PROTOCOLLO D'INTESA**

Le Parti sottoscrittrici del presente Protocollo, congiuntamente, si impegnano, per il perseguimento delle finalità in premessa, a promuovere e diffondere il presente Patto, con l'individuazione di buone prassi da adottare nella gestione dei locali stessi ed in presenza di situazioni sospette o potenzialmente pericolose all'interno o nelle immediate adiacenze degli esercizi.



Il presente Protocollo è aperto all'adesione dei gestori di discoteche e di locali di pubblico trattenimento danzante e degli operatori del settore preposti a servizi di sicurezza dei locali stessi, che, con l'adesione, assumeranno gli impegni sottoelencati:



1. collaborare con le Forze dell'ordine e, in particolare, segnalare tempestivamente situazioni di illegalità o di pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico di cui vengano a conoscenza presso i propri esercizi;
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
2. regolamentare l'accesso e la permanenza all'interno dei locali, precludendoli a persone pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica, con riferimento alle condotte non consentite di cui ai punti *sub* A e B dell'Allegato n. 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Protocollo, al fine di prevenire comportamenti a rischio da parte della clientela e preservare all'interno dei locali un clima di sano divertimento. Tale regolamentazione, resa nota alla clientela attraverso appositi avvisi affissi all'ingresso dei medesimi, deve contenere le prescrizioni stabilite nell'Allegato n. 1;
  3. affidare i controlli finalizzati al rispetto della regolamentazione di cui al punto precedente, all'ingresso dei locali ed al loro interno, esclusivamente a personale autorizzato e formato ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno 6 ottobre 2009, come modificato dal Decreto del Ministro dell'Interno 24 novembre 2016, nel numero concordato con la locale Questura, tenuto conto della capienza di ciascun esercizio, delle sue caratteristiche logistiche e della sua abituale frequentazione;
  4. valutare l'installazione, all'interno dei locali e agli ingressi, in caso di obbiettivi e persistenti elementi di rischio, di apparati di video-sorveglianza gestiti dai titolari degli esercizi tramite i citati addetti ai servizi di controllo, per le finalità di cui al D.M. Interno 6 ottobre 2009, ovvero affidati ad istituti di vigilanza privata, nel rispetto delle norme stabilite a tutela della riservatezza;
  5. segnalare tempestivamente alle Forze di Polizia territorialmente competenti un referente della sicurezza per qualsiasi opportuno contatto nell'ambito della collaborazione prevista per ciascun locale gestito da associati che abbiano aderito a questo Protocollo d'intesa territoriale;
  6. consentire che almeno un addetto ai servizi di vigilanza o altro dipendente dei locali gestiti da associati che abbiano aderito al Protocollo possa frequentare con profitto, entro sei mesi dalla sua sottoscrizione, presso la locale Azienda sanitaria, la Croce Rossa Italiana o altro organismo abilitato, un corso di formazione di primo intervento sanitario, comprensivo dell'uso del defibrillatore, al fine di garantire, in casi di emergenza, un primo, seppur provvisorio, presidio per la tutela della salute dei frequentatori;

- 
- 
- 
- 
7. valutare l'installazione, ove non presente, all'interno dei locali aderenti di un defibrillatore semiautomatico esterno, al fine di salvaguardare la salute dei frequentatori e del personale impiegato;

**Le Organizzazioni di categoria firmatarie del presente Protocollo si impegnano a:**

- a. sensibilizzare, informare e sollecitare alla collaborazione per il perseguimento degli obiettivi indicati in premessa i gestori dei locali e gli operatori loro rispettivamente associati, anche attraverso incontri e convegni formativi e divulgativi all'uopo periodicamente organizzati;
- b. collaborare con i gestori dei locali e con i soggetti pubblici competenti all'organizzazione di corsi di formazione specifica per una maggiore professionalizzazione del personale addetto all'attività di somministrazione di bevande alcoliche, anche al fine di concorrere alla prevenzione dell'abuso di tali bevande;
- c. favorire e sostenere, all'interno dei locali gestiti da loro associati, campagne informative e di sensibilizzazione rivolte alla clientela, soprattutto giovanile, organizzate d'intesa con le Forze di polizia territoriali, contro ogni forma di violenza e per la prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope e dall'abuso di alcolici, nonché ogni altra iniziativa volta ad orientare i giovani verso forme di divertimento e stili di comportamento sani.
- 
- 
- 

**La Prefettura di Foggia si impegna, nei confronti dei gestori degli esercizi che aderiranno al presente Protocollo territoriale e che ne applicheranno correttamente tutte le previsioni a:**

- a. mettere in atto meccanismi premiali, di formale riconoscimento della sottoscrizione del Protocollo d'intesa e del suo integrale rispetto da parte del gestore del locale, anche ai fini dell'applicazione o meno delle determinazioni di competenza delle Autorità provinciali di ordine e sicurezza pubblica, ai sensi
- 
- 
- 
- 



dell'art. 19 del D.P.R. 616 del 1977, ovvero dell'art. 100 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773-Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, o di altre disposizioni del menzionato T.U.L.P.S., sempreché la stessa gestione abbia tempestivamente informato le Forze dell'ordine delle situazioni a rischio del locale e prestato ogni opportuna forma di leale e fattiva collaborazione;

- b. ritenere configurabile il "legittimo motivo" di cui all'art. 187 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635-Regolamento di Esecuzione al TULPS in tutti i casi di inosservanza o violazione da parte degli avventori delle regole di comportamento di cui alla regolamentazione indicata al precedente punto a., dovendosi in tali casi ritenere consentito al gestore denegare l'accesso o allontanare dal locale i clienti contravventori;
  - c. impartire indicazioni ai fini del rafforzamento dei servizi di vigilanza e di controllo lungo le direttrici di afflusso e di deflusso dei frequentatori, in occasione di eventi per i quali si prevedono affluenze di pubblico particolarmente significative;
  - d. anche su segnalazione delle aziende, intensificare l'attività di vigilanza sulle organizzazioni illegali di trattenimenti danzanti e di spettacoli da parte di soggetti non autorizzati o presso falsi circoli privati, compresi i casi di attività occasionali elusive del regime autorizzatorio previsto dalla legge, adottando tempestivamente ogni iniziativa consentita per sanzionarle ed inibirle, costituendo esse un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché per la sicurezza dei frequentatori ed altrettante forme di concorrenza sleale a danno degli esercizi regolari;
  - e. effettuare verifiche sul possesso e sull'attualità dei requisiti del personale impiegato ai sensi del D.M. Interno 6 ottobre 2009, come modificato dal D.M. 24 novembre 2016, all'interno dei locali aderenti al presente Protocollo.
- 
- 
- 

**Le Parti del presente Protocollo d'intesa, congiuntamente, si impegnano a:**

- promuovere forme di collaborazione per la definizione di strategie volte ad individuare ed inibire l'organizzazione abusiva o illegale di trattenimenti e spettacoli;
- 
- 

- verificare, con cadenza almeno annuale, lo stato di attuazione degli impegni assunti con il presente Protocollo, nonché per apportarvi le eventuali modifiche e gli aggiornamenti necessari al conseguimento degli obiettivi indicati in premessa.

Il presente Protocollo ha validità triennale dalla data della stipula.

Foggia, 26 gennaio 2017

*[Handwritten signatures in blue ink, including a large 'P' at the top right and several other illegible signatures.]*

*[Handwritten signature in black ink.]*

*[Handwritten signature in blue ink.]*

*[Handwritten signature in blue ink.]*

**FIRMATARI**

**IL PREFETTO DI FOGGIA**

  
\_\_\_\_\_

**S. I. L. B. FIPE**

  
\_\_\_\_\_

**ASSOINTRATTENIMENTO (CONFINDUSTRIA)**

  
\_\_\_\_\_

**FIEPET (CONFESERCENTI)**

  
\_\_\_\_\_

**FEDERSICUREZZA**

  
\_\_\_\_\_

**ASSIV (CONFINDUSTRIA)**

  
\_\_\_\_\_

**LEGACOOOP SERVIZI**

\_\_\_\_\_

**FEDERLAVORO E SERVIZI – CONFSCOOPERATIVE**

  
\_\_\_\_\_


**ASSICUREZZA (CONFESERCENTI)**

  
\_\_\_\_\_

**A.N.I.V.P.**

  
\_\_\_\_\_

**FEDERPOL**




**AISSITALIA**

**ITALDETECTIVES**



**CONIPI**



**PER ADESIONE**

**IL QUESTORE DI FOGGIA**



*PER*

**IL COMANDANTE PROVINCIALE DEI CARABINIERI DI FOGGIA**



**IL COMANDANTE PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI FOGGIA**





**AVVISO ALLA CLIENTELA**

**Regole per l'accesso e il trattenimento all'interno del locale**

I Signori Clienti nell'accedere al locale, al suo interno nonché all'uscita e all'esterno si obbligano ad osservare le seguenti regole di comportamento e a non sottrarsi ai controlli svolti conformemente al D.M. 6 ottobre 2009 da parte del personale all'uopo autorizzato. In caso di violazione anche di una sola delle regole seguenti, si riterrà configurato il "legittimo motivo" di cui all'art. 187 del Regolamento di Esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e la direzione del locale, anche tramite il personale di cui al D.M. Interno 6 ottobre 2009, potrà denegare l'accesso o allontanare dal locale il trasgressore, con immediata segnalazione alle Forze dell'ordine di eventuali violazioni di rilevanza penale o amministrativa.

**A. ALL'ENTRATA**

**Non è consentito:**

- introdurre armi, oggetti atti ad offendere, sostanze psicotrope e bevande alcoliche;
- accedere in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze psicotrope/stupefacenti o con indumenti palesemente inadatti alla tipologia di trattenimento o alla sua sicurezza;
- accedere a chi precedentemente ha assunto nel medesimo locale comportamenti pericolosi per la sicurezza e l'ordine pubblico, oggetto di specifica denuncia o diffida alle Forze dell'ordine da parte della gestione del locale o del personale dei servizi di vigilanza di cui al D.M. Interno 6 ottobre 2009;
- sottrarsi ai controlli previsti dal D.M. Interno 6 ottobre 2009.

**B. ALL'INTERNO**

**Non è consentito:**

- essere in stato di ebbrezza o fare uso di sostanze psicotrope/stupefacenti;
- consumare alcolici ai minori di anni 18;
- disturbare il trattenimento assumendo atteggiamenti violenti, minacciosi, offensivi, o ingiuriosi verso terzi;
- manomettere o ostacolare con oggetti le uscite di sicurezza e i dispositivi antincendi;
- disattendere le istruzioni ai fini della sicurezza comunicate dalla gestione e dal personale dei servizi di vigilanza di cui al D.M. Interno 6 ottobre 2009;
- sottrarsi ai controlli previsti dal D.M. Interno 6 ottobre 2009;

**C. ALL'USCITA E ALL'ESTERNO**

**Non è consentito:**

- disturbare il riposo dei vicini con schiamazzi e sostare nelle aree di pertinenza del locale parlando a voce alta;
- usare segnalazioni acustiche;
- diffondere musica ad alto volume, anche dalle automobili;
- abbandonare nelle aree di pertinenza del locale bottiglie, oggetti o altri rifiuti;
- sottrarsi ai controlli previsti dal D.M. Interno 6 ottobre 2009.

**La Direzione del locale**

